IL CASO.it

N. R.G. 5847/2019

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. r.g. **5847/2019**

PROMOSSA DA

[omissis] [omissis] (C.F. [omissis]) e [omissis] [omissis] (C.F. [omissis]), con il patrocinio dell'Avv. [omissis] [omissis] , presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;

ATTORI - OPPONENTI

CONTRO

[omissis] **SPV S.R.L.** (per essa [omissis] S.p.A., già [omissis] S.p.A.), con il patrocinio dell'Avv. [omissis] , giusta procura in atti;

CONVENUTA - OPPOSTA

CONCLUSIONI

Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

IL CASO.it

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, [omissis] [omissis] e [omissis] [omissis] hanno instaurato il giudizio di merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., a seguito dell'opposizione proposta *ex* art. 615, comma 2, c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa nei loro confronti dalla [omissis] S.p.A. (oggi [omissis] S.p.A.), quale mandataria della creditrice, nell'ambito del procedimento esecutivo n. [omissis] R.G.E.I.

1.1. - L'esecuzione trae origine dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 21.04.2006 con atto pubblico del Notaio [omissis] (Rep. n. [omissis] , Racc. n. [omissis]), con il quale [omissis] S.p.A. erogava in favore dei mutuatari la somma di € 45.000,00, al tasso fisso del 5,70%, con rimborso in n. 360 rate mensili di € 261,18 ciascuna e durata trentennale. L'obbligazione restitutoria decorreva dal 21.05.2006. A garanzia del credito veniva iscritta ipoteca di primo grado per € 90.000,00 sull'immobile sito in [omissis] , [omissis] , adibito a prima abitazione familiare dei mutuatari.

1.2. - A seguito di difficoltà economiche sopravvenute, i mutuatari ottenevano dalla banca tre successive sospensioni del piano di ammortamento con relativi piani di rientro (anni 2012, 2013 e 2015). Con comunicazione del 12.05.2016, la [omissis] S.p.A., quale mandataria della creditrice, dichiarava la decadenza dal beneficio del termine, evidenziando n. 34 rate scadute e impagate alla data del 30.04.2016, per un importo complessivo di € 8.874,49 in linea capitale, oltre interessi moratori e spese. Con successiva comunicazione del 18.11.2016, la dichiarazione di decadenza veniva ribadita.

1.3. - Seguiva l'atto di precetto del 22.06.2017 per € 10.819,43 (rate scadute) e il pignoramento immobiliare del 25.08.2017. In data 14.10.2017, la [omissis] S.p.A. interveniva nella medesima procedura esecutiva per il credito residuo di € 53.445,75, per un importo complessivo di € 64.490,18.

1.4. - Nelle more del giudizio, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale [omissis] [omissis] , [omissis] S.p.A. cedeva il credito in favore di [omissis] SPV S.r.l. nell'ambito

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130, con mandato di gestione alla [omissis] S.p.A.

1.5. - Gli attori hanno formulato le seguenti domande: a) in via preliminare, accertare l'insussistenza dei requisiti del titolo esecutivo, in quanto il mutuo sarebbe condizionato e l'erogazione non certa e incondizionata; b) nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto per anatocismo e usura, con inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali; c) accertare e dichiarare la nullità della garanzia ipotecaria; d) accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia usurario *ex* L. 108/1996; e) condannare l'opposta alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse; f) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente, con risarcimento dei danni *ex* art. 96 c.p.c.; g) in subordine, dichiarare che non si è verificata alcuna decadenza dal beneficio del termine e accertare l'insussistenza dell'inadempimento; h) condannare l'opposta al risarcimento dei danni per frazionamento abusivo del credito. Hanno altresì reiteratamente formulato istanza di CTU contabile.

2. - Si è costituita in giudizio la [omissis] S.p.A. (per essa, [omissis] S.p.A., poi [omissis] SPV S.r.l.), eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria rispetto alle domande restitutorie e di nullità, in quanto la cessione ha avuto ad oggetto il solo credito e non il rapporto contrattuale sottostante. Nel merito, ha dedotto: a) l'idoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo, alla luce della quietanza contenuta nell'atto pubblico e dei riconoscimenti di debito operati dai mutuatari; b) l'insussistenza dell'usura, stante la necessità di verificare separatamente i tassi corrispettivi e moratori, entrambi inferiori alla soglia del II trimestre 2006; c) la legittimità del piano di ammortamento alla francese; d) la sussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine *ex* art. 40 TUB, avendo i mutuatari maturato un inadempimento ampiamente superiore alla soglia delle sette rate; e) la legittimità della condotta processuale tenuta dalla creditrice.

3. - All'udienza del 13.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

4. - In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta [omissis] SPV S.r.l. con riferimento alle domande restitutorie, di nullità e di compensazione proposte dagli attori.

4.1. - L'eccezione è fondata, sebbene il suo esame non esaurisca la trattazione delle censure attoree, le quali si rivelano, come si vedrà, infondate anche nel merito.

4.2. - La cessione del credito da [omissis] S.p.A. a [omissis] SPV S.r.l. si è perfezionata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della L. n. 130/1999. Tale inquadramento risulta dalla denominazione della società cessionaria - tipica delle società veicolo *ex* art. 3 della medesima legge - e non è stato contestato dalle parti.

4.3. - La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di cessione dei crediti in blocco eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande e i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente (cfr. Cass. n. 21843/2019; Cass. n. 17735/2022).

4.4. - La *ratio* di tale orientamento risiede nella peculiare struttura dell'operazione di cartolarizzazione: i crediti ceduti costituiscono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 130/1999, un patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società cessionaria, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione. La destinazione vincolata del patrimonio separato impedisce che il debitore ceduto possa opporre al cessionario eccezioni di compensazione o proporre domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, poiché ciò investirebbe il patrimonio separato "in modo imprevedibile" (cfr. Cass. n. 21843/2019).

4.5. - Il fondamento normativo della distinzione tra cessioni *ex* art. 58 TUB e cessioni in regime di cartolarizzazione è stato da ultimo ribadito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 30758/2025, ove si è chiarito che l'art. 4 della L. n. 130/1999, nel richiamare le disposizioni dell'art. 58 TUB, dispone l'applicabilità alle operazioni di

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

cartolarizzazione dei soli commi 2, 3 e 4, e non del comma 5, il quale contiene la disciplina derogatrice della legittimazione passiva delle eccezioni e delle azioni intraprese dal debitore ceduto. Ne consegue che, nelle operazioni di cartolarizzazione *ex* L. n. 130/1999, non opera il meccanismo di trasferimento delle passività al cessionario previsto dall'art. 58, comma 5, TUB.

4.6. - Pertanto, le domande di nullità per anatocismo e usura, di restituzione delle somme asseritamente riscosse in eccesso e di risarcimento del danno da asserito comportamento contrario a buona fede della banca cedente (domande sub b, c, d, e, f dell'atto di citazione) non possono essere utilmente proposte nei confronti della cessionaria [omissis] SPV S.r.l., ma avrebbero dovuto essere indirizzate nei confronti dell'*originator* [omissis] S.p.A.

4.7. - In ogni caso, per ragioni di economia processuale e al fine di fornire una risposta esaustiva all'intero *petitum* attoreo, dette censure verranno sinteticamente scrutinate anche nel merito, rivelando la loro integrale infondatezza.

5. - Con la prima censura, gli attori deducono l'insussistenza dei requisiti del titolo esecutivo, sul presupposto che il mutuo sarebbe "condizionato" e che l'erogazione non sarebbe avvenuta in modo certo e incondizionato, facendo riferimento alle condizioni particolari contenute nell'allegato B della proposta contrattuale e alla circostanza che l'erogazione sarebbe avvenuta mediante assegni parziali.

5.1. - La censura è infondata.

5.2. - Il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa da parte del mutuatario. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che integra titolo esecutivo il contratto nel quale la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario - anche mediante operazione contabile - e questi abbia assunto un'obbligazione univoca, espressa e incondizionata di restituzione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5968/2025).

5.3. - Nel caso in esame, il contratto di mutuo fondiario del 21.04.2006, stipulato per atto pubblico, contiene all'art. 1 l'erogazione della somma di € 45.000,00 e la relativa

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

quietanza da parte dei mutuatari. L'obbligazione restitutoria è incondizionata e decorre dal 21.05.2006, data della prima rata del piano di ammortamento, senza previsione di interessi di preammortamento. Il piano di ammortamento, dunque, è immediatamente operativo, il che conferma l'attualità dell'obbligazione restitutoria sin dalla stipula.

5.4. - Le "condizioni particolari" richiamate dagli opponenti attengono a una fase antecedente all'erogazione e non incidono sulla struttura causale del mutuo né sull'attualità dell'obbligazione restitutoria, come documentata dall'atto pubblico notarile. La circostanza che l'erogazione sia avvenuta mediante assegni non elide in alcun modo la *traditio*, trattandosi di una delle modalità di pagamento notoriamente riconosciute come equivalenti alla consegna materiale del denaro.

5.5. - Decisivo, inoltre, è il comportamento delle parti successivo alla stipula. Gli attori hanno pacificamente usufruito delle somme mutuate, provvedendo al pagamento regolare delle rate dal 2006 al 2011 (cfr. estratti conto, all. 11); hanno ottenuto dalla banca tre successive sospensioni del piano di ammortamento, con relativi piani di rientro (cfr. all. 13, 14, 15), nei quali hanno espressamente riconosciuto l'esistenza del debito e delle rate scadute e impagate; hanno formulato nel giugno 2016 un'ulteriore proposta di piano di rientro (cfr. all. 17). In nessun atto processuale hanno affermato di non aver ricevuto le somme mutuate.

5.6. - Tali condotte sono incompatibili con la tesi della mancata erogazione o dell'erogazione condizionata, ponendosi perfettamente in linea con la quietanza notarile e con l'assunzione dell'obbligo incondizionato di restituzione.

5.7. - La censura, avanzata sulla base dell'orientamento giurisprudenziale di cui a Cass. n. 12007/2024 e n. 17439/2024, risulta superata dall'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 5968/2025), il quale ha definitivamente chiarito che la messa a disposizione giuridica della somma, accompagnata da un'obbligazione espressa, univoca e incondizionata di restituzione, è sufficiente a integrare il titolo esecutivo.

6. - Con ulteriore censura, gli attori deducono l'usurarietà del tasso di interesse, pervenendo a tale conclusione attraverso due distinte modalità di calcolo: la prima,

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

sommando tutte le spese legate al finanziamento al tasso nominale annuo (TAN) per ottenere un TEG del 12,99%; la seconda, sommando al tasso corrispettivo la commissione di estinzione anticipata (2%), le spese e il tasso di mora, per ottenere un tasso complessivo del 14,99%, da raffrontarsi alla soglia usuraria del 7,71% (II trimestre 2006).

6.1. - Entrambe le modalità di calcolo sono errate in diritto.

6.2. - In primo luogo, la verifica del superamento della soglia usuraria deve essere condotta separatamente con riferimento agli interessi corrispettivi e agli interessi moratori.

Al riguardo, va ricordato che gli interessi sono prestazioni pecuniarie dovute da chi utilizza una somma di danaro altrui o ne ritarda la restituzione. Sulla base di tale prima definizione, è possibile enucleare una fondamentale distinzione sulla base della loro causa: gli interessi del primo tipo, detti corrispettivi, assolvono alla funzione di remunerare, in percentuale e con periodicità, un determinato capitale; quelli del secondo tipo, detti moratori, assolvono alla funzione risarcitoria, anticipata e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Trattandosi di prestazioni che assolvono a funzioni diverse, ai fini della valutazione dell'usurarietà di un tasso d'interesse non appare giustificabile l'operazione secondo cui il tasso degli interessi corrispettivi andrebbe sommato aritmeticamente con quello degli interessi moratori, costituendo, invece, operazione corretta la valutazione separata di ciascuno di essi con riguardo al rispettivo tasso soglia.

In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un., n. 19597/2020), secondo cui la disciplina antiusura, mirando a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, ma la relativa verifica va condotta separatamente, raffrontando il tasso effettivo globale di mora (cioè comprensivo dei costi collegati alla mora) del singolo rapporto con il tasso soglia usura, da determinarsi - per gli interessi moratori - mediante l'applicazione dei criteri indicati nella medesima sentenza, diversificati in ragione del periodo di conclusione del contratto.

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

Il "principio della sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora, per stabilire un tasso contrattuale unico da confrontare con la soglia antiusura, è dunque solo uno dei criteri astrattamente utilizzabili per sintetizzare un tasso unico senza distinguere tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Esso è, tuttavia, radicalmente incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, oltre ad essere stato espressamente ripudiato in numerose sentenze della S.C. (cfr. Cass. n. 31615/2021: «*In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento*»; in senso conforme, cfr. Cass. n. 14214/2022: «*In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto*»).

6.3. - Ne consegue che la metodologia adottata dalla perizia di parte, fondata sulla sommatoria aritmetica di tutte le voci di costo del rapporto (TAN + spese + mora + commissioni), è radicalmente errata, poiché viola il principio della verifica separata sancito dalle Sezioni Unite.

6.4. - In secondo luogo, l'inclusione della commissione di estinzione anticipata (in misura variabile tra il 6,5% e il 2,5% a seconda del momento in cui fosse avvenuta

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

l'estinzione anticipata) nel calcolo del TEG ai fini della verifica di usurarietà è parimenti errata.

Detta commissione, rappresentando il "prezzo del recesso" (che non costituisce né presuppone alcun inadempimento del recedente), non si qualifica come *clausola penale*, bensì come *multa penitenziale*, ai sensi dell'art. 1373 c.c. Essa, dunque, non rappresenta un "costo collegato all'erogazione del credito" e non concorre alla determinazione del t.e.g. ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria (cfr. Cass. n. 7352/2022, secondo cui: "*proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella*"; cfr., in senso conforme, Cass. n. 23866/2022).

Poiché, quindi, il costo non è collegato all'erogazione del credito - quanto piuttosto all'eventuale esercizio, da parte del mutuatario, del diritto potestativo di sciogliersi unilateralmente dal contratto -, non potrebbe in alcun modo affermarsi il superamento della soglia d'usura per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata.

6.5. - Effettuata la verifica separata, il TAEG del 5,936% risulta ampiamente inferiore alla soglia usuraria del periodo (7,71%), così come il tasso di mora pattuito del 7,936%, ancorché quest'ultimo vada raffrontato al tasso soglia di mora (e non al tasso soglia degli interessi corrispettivi), secondo le modalità di calcolo stabilite dalle Sezioni Unite (8,29%).

6.6. - La censura di usura è, pertanto, priva di qualsiasi fondamento.

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

7. - Parimenti infondata è la censura relativa all'anatocismo, la quale si fonda sulla pretesa discrepanza tra il TAN del 5,70% e il TAE del 5,86%, che secondo gli attori dimostrerebbe la presenza di una capitalizzazione composta occulta nel piano di ammortamento alla francese.

7.1. - La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che nel piano di ammortamento alla francese non si realizza alcuna forma di capitalizzazione composta degli interessi (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15130/2024). La differenza tra TAN e TAE è un fenomeno matematico-finanziario derivante dalla periodicità infrannuale delle rate, e non configura anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c. Al riguardo, la S.C. aveva già chiarito che la capitalizzazione composta rappresenta "*solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato*", con l'ulteriore precisazione che la norma dell'art. 821 c.c. - secondo cui gli interessi-frutti civili "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto*" - si limita a prevedere che la crescita dei frutti avvenga con progressione giornaliera, ma "*non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto)*", con la conseguenza che "*neppure da questa norma [...] può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una "preferenza" legislativa per il metodo dell'interesse semplice*" (cfr. Cass. n. 27823/2023).

8. - Con ulteriore censura, gli attori deducono la violazione dell'art. 40 del D.lgs. n. 385/1993 (TUB), sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.

8.1. - La censura è infondata.

8.2. - L'art. 40 TUB, nel testo all'epoca vigente, prevede che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, precisando che costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

8.3. - Nel caso in esame, dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 12.05.2016 - il cui contenuto è testualmente riportato dagli stessi attori nell'atto di citazione - risultano n. 34 rate scadute e impagate alla data del 30.04.2016, per un importo complessivo in linea capitale di € 8.874,49. Il dato numerico non è stato specificamente contestato dagli opponenti, i quali non hanno prodotto alcuna prova del pagamento delle rate indicate come impagate nella comunicazione di decadenza.

8.4. - Il numero di rate insolute (34) è di gran lunga superiore alla soglia delle sette rate prevista dall'art. 40 TUB, sicché la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine risulta legittimamente operata.

8.5. - Né può rilevare, in senso contrario, la circostanza che la banca avesse in precedenza concesso tre successive sospensioni del piano di ammortamento con relativi piani di rientro (negli anni 2012, 2013 e 2015). Tali concessioni, lungi dal dimostrare l'illegittimità della successiva decadenza, confermano - semmai - la buona fede della creditrice, che ha reiteratamente tentato di favorire il rientro dei mutuatari nella regolarità dei pagamenti, prima di avvalersi del rimedio demolitorio del contratto. Il fatto che l'inadempimento sia proseguito anche dopo l'ultimo piano di rientro del 2015 legittimava pienamente la dichiarazione di decadenza del maggio 2016.

8.6. - Quanto alla doglianza relativa all'imputazione dei pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (giugno-luglio 2016), gli opponenti lamentano che tali somme sarebbero state "arbitrariamente" imputate ad interessi di mora (cfr. all. 18 e 19). Anche tale rilievo è privo di pregio. L'art. 1194 c.c. stabilisce che il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi. Pertanto, la banca, avendo già dichiarato la decadenza, ha correttamente imputato i pagamenti parziali agli interessi di mora *medio tempore* maturati sull'intero debito residuo, in piena conformità alla regola legale di imputazione.

8.7. - Deve altresì osservarsi che i pagamenti parziali successivi alla dichiarazione di decadenza non possono in alcun modo sanare la decadenza legittimamente operata, giacché questa produce l'effetto di rendere immediatamente esigibile l'intero credito

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

residuo (art. 1186 c.c.), e i pagamenti parziali successivi valgono solo come adempimento *pro quota* del credito complessivo.

9. - Con ulteriore censura, gli attori deducono la violazione del divieto di frazionamento del credito, in ragione del fatto che la creditrice ha dapprima agito per le rate scadute (atto di precetto del 22.06.2017 per € 10.819,43) e, successivamente, è intervenuta nella medesima procedura esecutiva per il credito residuo derivante dalla decadenza dal beneficio del termine (intervento del 14.10.2017 per € 53.445,75).

9.1. - La censura è manifestamente infondata.

9.2. - Il frazionamento giudiziale del credito, nel quale la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato un abuso del processo, è configurabile allorché il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, avanzi una pluralità di richieste giudiziali di adempimento nei confronti del medesimo debitore, la cui proposizione comporti una scissione del rapporto obbligatorio, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con inutile aggravamento della posizione del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23726/2007; Cass., Sez. Un., n. 4090/2017).

9.3. - Nel caso in esame, la condotta della creditrice non integra alcun frazionamento abusivo. La banca ha dapprima agito per le sole rate scadute e impagate, quando ancora non si erano consolidati (o erano in corso di consolidamento) i presupposti per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine *ex* art. 40 TUB; successivamente, una volta perfezionatasi la decadenza, è intervenuta nella medesima procedura esecutiva per il credito residuo, senza instaurare una procedura separata. Tale condotta è semmai conforme al principio di concentrazione delle pretese e non determina alcun aggravio ingiustificato per la posizione dei debitori, essendosi tutte le pretese convogliate in un'unica procedura esecutiva.

9.4. - Peraltro, la sequenza processuale conferma il rispetto dell'art. 40 TUB: la banca ha prima tentato di ottenere l'adempimento delle singole rate, quale fisiologico sviluppo del rapporto di credito fondiario; poi, verificatosi l'inadempimento qualificato, ha fatto valere il credito per l'intero, intervenendo nella procedura già pendente.

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24

10. - Va infine disattesa l'istanza di CTU contabile reiteratamente formulata dagli attori. Alla luce dell'integrale infondatezza in diritto delle censure di usura e anatocismo, nonché della carenza di contestazioni specifiche e documentate sul piano contabile - avendo gli opponenti basato le proprie deduzioni su una perizia di parte fondata su metodologie di calcolo errate in diritto (sommatoria dei tassi; inclusione della commissione di estinzione anticipata) - l'istanza si palesa come meramente esplorativa e va, pertanto, rigettata.

11. - Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda, nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico degli attori e in favore della convenuta, per tutte le fasi ai valori medi, per complessivi € 7.616,00.

P. Q. M.

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al **n. 5847/2019 r.g.**, così dispone:

1) Rigetta tutte le domande proposte da [omissis] [omissis] e [omissis] [omissis] .
2) Condanna [omissis] [omissis] e [omissis] [omissis] , in solido fra loro, alla rifusione, in favore di [omissis] SPV S.r.l. e, per essa, [omissis] S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.

Così deciso a Siracusa, in data 22 febbraio 2026.

IL GIUDICE

dott. Alfredo Spitaleri

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

***EX* ART. 15 D.M. 44/2011.**

Firmato Da: ALFREDO SPITALERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 402eda0a50872567e095da4fcee68e24